

Sentenza n. 388 del 2005 (Beni demaniali regionali di interesse archeologico)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli articoli 9, 117, secondo comma, lettere *s*) e *l*), e terzo comma, e 118 della Costituzione nonché all'articolo 97 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), gli articoli 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, 4, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi).

Per il ricorrente, i tratturi sono beni di interesse archeologico, ai sensi delle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, poi trasfusa nel d.lgs. n. 490 del 1999; sono, inoltre, beni demaniali e come tali inalienabili, la cui tutela rientra nella sfera di competenza dello Stato. Le norme regionali censurate lederebbero, pertanto, le competenze statali perché stabiliscono una disciplina dei tratturi che non ne garantisce la conservazione rendendone possibile una successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non precisati e limitando gli interventi degli organi statali, in particolare della Soprintendenza, ad una funzione meramente consultiva.

La Corte, preliminarmente all'esame delle censure, procede alla ricognizione del quadro normativo statale e regionale in materia di tratturi, partendo dalle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 (Passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale), con le quali fu data una sistemazione organica alla materia, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, che contiene l'espressione "demanio armentizio", nel quale rientrano i tratturi.

Il successivo trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio - effettuato con l'articolo 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) - ha comportato, secondo la Consulta, anche il trasferimento dello stesso demanio armentizio. Infatti, mentre lo Stato non ha più legiferato in materia, sono state emanate leggi regionali ed in particolare, per limitarsi soltanto a quelle della Regione Puglia, le leggi 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti), e 15 febbraio 1985, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale). Tali leggi non hanno mai dato luogo a contenzioso tra Stato e Regione, non essendo mai stata contestata la competenza della

Regione a legiferare in materia di tratturi. L'articolo 1 della legge regionale n. 67 del 1980 stabilisce che "i tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione". L'articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2003 prescrive che «i tratturi in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono "il Parco dei tratturi della Puglia"». L'articolo 2 della legge regionale, al comma 1, non impugnato, prevede l'obbligo per i Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono i tratturi, di redigere il piano comunale dei tratturi, il cui contenuto è dettagliatamente previsto dal comma 2, oggetto di censura governativa unitamente alle disposizioni che consentono la realizzazione di opere in zone di interesse archeologico e sottoposte a vincolo paesaggistico – quale sono, appunto, i tratturi - senza le prescritte autorizzazioni, mediante il solo parere favorevole della Soprintendenza e che prevedono, inoltre, la sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica.

Secondo la Corte, poiché i pareri, ancorché qualificati dalla legge regionale come favorevoli, sono tutti da considerare di natura vincolante, le censure governative sono infondate dal momento che alle Soprintendenze spetta, in realtà, un potere che va molto al di là di una funzione meramente consultiva, in quanto i loro pareri non possono essere disattesi. Infatti, il piano dei tratturi, proposto dal Comune, viene discusso in una Conferenza di servizi nel cui ambito non soltanto la Soprintendenza archeologica ma anche quella per i beni architettonici e per il paesaggio esprimono parere vincolante. Anche la previsione della costruzione di opere pubbliche e di pubblico interesse da parte di enti pubblici è subordinata al parere favorevole (da intendersi vincolante) della Soprintendenza, alla quale perciò spetta il potere di impedirla qualora ne possa venir compromessa la consistenza originaria del tratturo. Infine, anche per la regolarizzazione delle opere già edificate, come per quelle da costruire, il parere della Soprintendenza deve ritenersi vincolante.

dott. ssa Paola Garro